



Informativa sul lavoro

CIRCOLARE N. 1

Buscoido li, 5 ottobre 2021

Spett. Clienti
Loro sedi

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE IN MATERIA DI GREEN PASS

Con apposito Decreto Legge (pubblicato sulla G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) è stata disposta l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati (nonché negli uffici giudiziari relativamente ai magistrati) per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mediante l'introduzione di nuove disposizioni nel Decreto Legge recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (...)".

Si tratta dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green pass, ossia di una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
- la guarigione dall'infezione da COVID-19;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

AMBITO APPLICATIVO

Con particolare riferimento al settore privato, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un'attività lavorativa in tale settore (comprese, nell'ambito del lavoro domestico, colf, badanti, babysitter e tutte le altre figure professionali previste dal CCNL 8 settembre 2020) è tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Esclusioni

Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Ai datori di lavoro spetta l'onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni (ad esempio nell'ipotesi di appalto). Infatti, nel caso di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche ed ai luoghi in cui sia effettuata un'attività nel settore privato, la verifica va compiuta anche dal rispettivo datore di lavoro.



Entro il 15 ottobre 2021 i datori devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria (ove possibile) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione normativamente prevista ([App VerificaC19](#)), che permette unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell'emissione.

MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

POSSIBILITA' PER LE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: ASSUNZIONE IN SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI INGIUSTIFICATI SOSPESI

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza). Il provvedimento di sospensione è legittimo soltanto laddove sussista un contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore assente ingiustificato sospeso.

REGIME SANZIONATORIO

Nell'ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative.



	VIOLAZIONE	SANZIONE
DATORE LAVORO	Obblighi di controllo dell'accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli	Da 400 a 1.000 euro
LAVORATORE	Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l'accesso al luogo di lavoro	Da 600 a 1.500 euro

Cordiali saluti

Per Studio Salardi
Dott.ssa Antonella Moselli